

ORIGINALE

N. 1823/13 REG.PROV.COLL.
N. 01114/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2012, proposto da:
~~Comune di Biassono~~ e ~~Comune di Carate Brianza~~ rappresentate e difese
dagli avv. Francesco Trebeschi, Livio Neri, con domicilio eletto
presso Livio Neri in Milano, v.le Reg. Margherita, 30;

contro

Comune di Biassono, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Ponti,
Micaela Chiesa, Roberta Bertolani, con domicilio eletto presso
Alberto Ponti in Milano, c.so P.Ta Vittoria 47;

Assemblea dei Sindaci del Distretto Sociosanitario di Carate Brianza;

nei confronti di

Cooperativa Sociale Solaris - Società Lavoro & Riabilitazione Sociale
Onlus;

per l'annullamento

In caso di riproduzione della presente provvedimento per mezzo di
divulgazione su riviste scientifiche, supporti elettronici o mediante reti di
comunicazione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di:
~~Comune di Biassono~~ e ~~Comune di Carate Brianza~~

(art. 52 D. Lgs. n. 196/2003)
Milano, 12 luglio 2013



il Direttore della Sezione

QWT

delle note 13.2.2012 n. 2199 del responsabile del servizio sociale e dell'assistente sociale, 21.3.2012 n. 4501 del responsabile del servizio sociale;

della deliberazione del consiglio comunale 29.12.2005 n. 41;

del Regolamento distrettuale per il servizio di trasporto di soggetti in condizioni di fragilità ai centri sociali, educativi e riabilitativi;

della delibera o provvedimento, non noto alla ricorrente, con la quale l'A.C. ha determinato la tariffa massima, la soglia ISEE di riferimento e gli eventuali altri casi di esenzione;

della deliberazione della giunta comunale 8.3.2005, non nota alla ricorrente;

della determinazione 1.2.2012 n. 25 del responsabile del servizio sociale e comunque tutti gli atti preordinati, conseguenti e comunque connessi, tra cui in particolare i provvedimenti e i regolamenti con i quali il Comune e/o l'Assemblea dei Sindaci hanno disciplinato la compartecipazione al costo dei servizi a favore di persone con disabilità.

Ques

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Biassono;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2013 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente principale, in qualità di affidataria di persona disabile, impugna l'atto con il quale il Comune le ha comunicato che deve partecipare al pagamento del costo per il servizio di trasporto della figlia al centro sociale in quanto si tratterebbe di servizio socio assistenziale e non di servizio socio sanitario.

Contro il suddetto atto e gli atti presupposti la ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

I: VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 1, 2 e 3 co. 2 ter D.Lgs 109/1998, art. 3, 12 co.1 e 25 Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, art. 3, 10, 23, 38, 53 e 117 co. 2 lett. m) Cost., INCOMPETENZA: art. 23 Cost. - ECCESSO DI POTERE: *Over* irragionevolezza, disparità di trattamento, sviamento, difetto di istruttoria. Secondo la ricorrente l'amministrazione non avrebbe tenuto conto dell'art. 3 co. 2 ter D.Lgs 109/1998 che ha sancito il principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito, anziché di quella del nucleo familiare, in relazione alle modalità di contribuzione al costo delle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, con l'espresso fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza.

II) VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 3, 38, 53, 97 Cost., art. 3, 9 e 20 Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, art. 2 L. 67/2006, art. 28 L. 118/1971, artt. 1, 7, 8, 12, 13 e 26 L. 104/1992; ECCESSO DI POTERE: disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, motivazione ed istruttoria carenti e contraddittorie, sviamento. Con specifico riferimento al servizio trasporto, secondo la ricorrente la norma da applicare sarebbe, prima che l'art. 3 co. 2 ter D.Lgs 109/1998, e l'art. 28 della L. 118/1971 in base al quale ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento professionale deve essere assicurato il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa.

III) Violazione di legge, in particolare dell'art. 2 L. 67/2006 e dell'art. 26 L. 104/1992 in quanto sarebbe compito dei comuni garantire il trasporto individuale delle persone handicappate alle stesse condizioni previste per gli altri cittadini.

Q102

IV) Violazione della L. 328/2000 ed eccesso di potere per mancanza di concertazione nell'approvazione del regolamento dell'assemblea dei Sindaci.

La difesa del Comune ha chiesto l'irricevibilità del ricorso per tardività e in subordine la reiezione.

All'udienza del 7 maggio 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. In primo luogo occorre respingere l'eccezione di tardività sollevata

dal Comune in quanto le questioni sollevate attengono a diritti che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché relativi a servizi pubblici connessi ad interessi legittimi (esistenti nei confronti dell'atto di ammissione al servizio) ai sensi dell'art. 133, lett. c) C.p.a. Ne consegue che la relativa azione può essere esercitata nei termini di prescrizione e non di decadenza.

3. Venendo ai primi tre motivi, relativi tutti all'onere economico del servizio di trasporto della disabile al centro di assistenza, occorre evidenziare che il primo è infondato nella parte in cui invoca l'applicazione dell'art. 3, comma 2 ter, del decreto legislativo n. 109 del 1998 in quanto la Corte costituzionale, con la suddetta sentenza, ha stabilito che "deve escludersi che la norma di cui all'art. 3, comma 2 ter, del decreto legislativo n. 109 del 1998, costituisca un livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, idoneo a vincolare le Regioni ai sensi dell' art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., nella materia di competenza legislativa residuale relativa ai servizi sociali".

Oliv

Tuttavia la materia è disciplinata dall'art. 8 della Legge Regionale 12 marzo 2008 , n. 3, il quale prevede che, "nel rispetto dei principi della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale delle prestazioni socio-sanitarie sono stabilite dai comuni secondo modalità definite

con deliberazione della Giunta regionale in base ai seguenti criteri: h) valutazione della situazione reddituale e patrimoniale solo della persona assistita nel caso di accesso ad unità d'offerta residenziali o semiresidenziali per disabili gravi”.

In attesa della nuova disciplina ISEE, quindi, si applica il criterio della valutazione della situazione reddituale e patrimoniale solo della persona assistita nel caso di accesso ad unità d'offerta residenziali o semiresidenziali per disabili gravi, sia per la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali sia per la quota a valenza sociale delle prestazioni sociosanitarie.

Poiché non risulta contestato che il servizio prestato sia di livello almeno semi residenziale, deve ritenersi che il servizio di trasporto rientri tra le prestazioni sociali considerate dalla norma, senza che occorra verificare se rientri anche tra i LIVEAS.

Oler

4. Il quarto motivo di ricorso è invece inammissibile in quanto le ricorrenti non sono titolari dell'interesse alla partecipazione procedimentale, riconosciuta alle associazioni di settore.

In definitiva quindi il ricorso va accolto con l'annullamento delle richieste di pagamento e del regolamento generale nella parte in cui non si adegua al principio della valutazione della situazione reddituale e patrimoniale solo della persona assistita nel caso di accesso ad unità d'offerta residenziale o semiresidenziale per disabili gravi, previsto dalla normativa regionale. Resta comunque fatto salvo il potere del Comune di decidere le modalità del trasporto e la

necessità o meno dell'accompagnatore.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla le richieste di pagamento ed il regolamento distrettuale per il servizio di trasporto di soggetti in condizione di fragilità ai Centri sociali, educativi e riabilitativi nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali alle ricorrenti, che liquida in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA se dovuti, oltre alla restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Alberto Di Mario

IL PRESIDENTE


Adriano Leo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 112 LUG. 2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. M. ...', written over the printed text '(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)'.